



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
PEC: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Protocollo n. 0009933=
Civitella del Tronto lì 02 Ottobre 2023
Procedimento n.01002
ORDINANZA N. 74

**REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA STRADALE SU STRADA COMUNALE DENOMINATA
“LUCIGNANO” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO.**

IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

PREMESSO:

- **che** sono pervenute diverse segnalazioni circa la pericolosità della strada comunale denominata “LUCIGNANO” nella porzione prossima ai confini con il Comune di Campoli e segnatamente nel tratto compreso tra l’incrocio con la frazione Palazzese e l’incrocio con la S.P.8;
- **che** la strada comunale denominata “LUCIGNANO” presenta il manto stradale danneggiato a causa di una struttura di fondazione non idonea a sostenere pesi considerevoli di portata superiore alle 5,50 Tonnellate;
- **che**, inoltre, la carreggiata stradale ha una larghezza trasversale inferiore al limite minimo previsto dal D.M. 5 novembre 2001, n.6792, per le strade locali, attesa, inoltre, la mancanza della banchina stradale;

Considerato pertanto che: occorre rivedere la viabilità della strada comunale interessata dalle segnalazioni di cui ante al fine di evitare pericoli, danni e rischi, anche solo potenziali, alle persone e alle cose;

Ritenuto di dover intervenire a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada, pur salvaguardando le attività economiche presenti nella zona;

Ravvisata, pertanto, la necessità di contrastare il problema e proporre una risoluzione dello stesso mediante l’imposizione:

1. del limite di velocità di 30 Km/h;
2. del limite di peso, esclusi:
 - Autorizzati;
 - Mezzi agricoli che servono terreni confinanti;
 - Veicoli funzionali alle attività agricole con sede operativa nella strada;

Visto che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. dispone: all’art. 5, al comma 3, che “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi

dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..." all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..."; all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

Ritenuto necessario adottare, con relativa ordinanza, la regolamentazione della circolazione stradale nella strada interessata;

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio e mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art.159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale del 20.05.2019 prot. 0004440 di nomina quale Responsabile dell'Area Vigilanza;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n.267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



ORDINA

La regolamentazione della disciplina stradale sulla strada comunale denominata "LUCIGNANO" istituendo:

1. Limite di velocità a 30 Km/h;
2. Transito interdetto ai mezzi di peso superiore alle 5,50 Tonnellate, esclusi:
 - Autorizzati;
 - Mezzi agricoli che servono terreni confinanti;
 - Veicoli funzionali alle attività agricole con sede operativa nella strada;

Verrà installata la seguente segnaletica verticale a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada:

- N.06 segnali circolari di Divieto "Limite massimo di velocità 30 km/h" (Figura II 50 art.116), all'inizio e alla fine della strada comunale;
- N.06 segnali triangolari di Pericolo "Strettoia simmetrica" (Figura II 17 art. 90), all'inizio e alla fine della strada comunale;
- N.02 Pannelli integrativi "1,2 Km.";
- N.02 Pannelli integrativi "380 Mt.";
- N.02 Pannelli integrativi "870 Mt.";
- N.06 segnali triangolari di Pericolo "Strada deformata" (Figura II.1 art. 85), all'inizio e alla fine della strada comunale;
- N.06 Segnali circolari di Divieto "Transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a...tonnellate" (Figura II 68 art.118) all'inizio, alla fine ed a ogni incrocio con indicazione di 5,5 Tonnellate;
- N.06 Pannelli integrativi "Escluso autorizzati".

Demanda

Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

All'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;

Avverte

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii,

Avverte altresì

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità



stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Ten. Giuseppe CIPRIETTI